

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 1

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione di interventi di assistenza economica a favore di persone sole e famiglie, al fine di concorrere al superamento di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione e di favorire il miglioramento delle condizioni di vita, garantendo ad ogni cittadino un livello minimo di sussistenza nel proprio ambiente di vita (L.R.22/86; Legge 328/2000).

L'erogazione di tali interventi di assistenza economica viene attuata compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio bilancio di previsione.

Le prestazioni possono concretizzarsi in erogazioni in denaro e/o in natura e devono essere commisurate alle esigenze fondamentali, normali ed impreviste di ciascun richiedente.

In caso di insufficienti risorse finanziarie, le prestazioni saranno ridotte in misure percentuale.

Art. 2 - FINALITA'

Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alle persone di far fronte ai bisogni fondamentali per facilitare un'esistenza libera e dignitosa e per favorire la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. Gli interventi predisposti intendono comunque essere da stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali.

Art. 3 DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno un anno che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale od inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, con priorità per coloro che versano in condizioni di povertà o che non dispongono di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare. Gli interventi in forma straordinaria possono eccezionalmente riguardare cittadini non residenti nel territorio comunale, qualora sussistono motivi documentati di urgenza e/o emergenza.

Art. 4 FORME D'INTERVENTO

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) **Assistenza economica continuativa** con l'erogazione mensile di un contributo, per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabili per altri sei mesi.
- b) **Assistenza economica temporanea** con l'erogazione di un contributo per un periodo non superiore a tre mesi ;
- c) **Assistenza economica straordinaria** con l'erogazione di un contributo " una Tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.
- d) **Voucher.**
- e) **Contributo sanitario.**
- g) **Programmi personalizzati d'intervento.**

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione Comunale non danno il diritto alla continuità per gli anni successivi.

A) Assistenza economica continuativa

E' un intervento economico consistente in un contributo mensile da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari. Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato. L'erogazione del contributo potrà avere durata fino ad un massimo di mesi sei, rinnovabili per altri sei mesi, e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate. E' proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria.

L'importo mensile dell'assistenza economica continuativa deve essere adeguato al minimo vitale e comunque non può superare la somma di €.600,00.

Non può essere concessa nei seguenti casi:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) presenza di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art 433 del C.C.;
- c) rifiuto da parte del richiedente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) proprietà di beni immobili tenuto conto della loro commerciabilità.

B) Assistenza economica temporanea

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo mensile è commisurata all'eccezionalità dell'evento, è finalizzata al superamento della situazione contingente ed è proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria.

Non può essere superiore al doppio della quota base del minimo vitale, ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

C) Assistenza economica straordinaria

E' un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare, un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare.

La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria.

In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, per un importo la cui entità varia fino ad un massimo di € 500,00.

Per casi urgenti e comprovati, su proposta dell'ufficio di Servizio Sociale, il Sindaco con propria Ordinanza può disporre, a gravare sui fondi di economato, l'erogazione di sussidi straordinari nel limite massimo di € 1.000,00, ferma restando la liquidazione da parte della Giunta Comunale in sede di rendicontazione.

Importi diversi da quelli sopraccitati debbono essere fissati annualmente dal Consiglio comunale.

D) Voucher (Titolo d'acquisto).

L'amministrazione comunale per casi urgenti ed eccezionali a seguito di dettagliata relazione del Servizio Sociale, concederà, in alternativa all'erogazione diretta in denaro, dei titoli d'acquisto del valore economico massimo di € 250,00 mensili, per la fruizione di beni di prima necessità (generi alimentari) presso punti accreditati, la cui spesa deve essere accertata tramite documentazione fiscale.

Tale prestazione è concessa ai nuclei familiari quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico

Sono da considerarsi situazioni personali o familiari tali da motivare le forme di assistenza sopra descritte nei punti a), b), c), d), le seguenti ipotesi:

a) malattie di un componente del nucleo familiare tale da comportare un notevole esborso di denaro;

b) morte del soggetto addetto al sostentamento familiare;

c) stato di separazione, anche di fatto, dei coniugi;

d) nucleo monogenitoriale, con reddito inferiore al minimo vitale, in presenza di minori riconosciuti dalla sola madre;

e) ogni altro caso grave non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti.

Qualora nel nucleo familiare il richiedente o uno degli altri componenti siano abili al lavoro è preferibile che la proposta sociale, in luogo della mera concessione degli interventi di aiuto economico sopradescritti, possa prevedere e disporre l'impegno a svolgere attività utili alla comunità così come previsto nei relativi regolamenti comunali in vigore.

Non sono obbligati a svolgere le attività di cui al comma precedente le seguenti categorie:

- o coloro che non sono abili al lavoro, ad esempio per condizione fisica o per stato di salute (condizione che deve essere documentata tramite idonea documentazione);
- o coloro che non sono in età lavorativa (16 anni non compiuti o 65 anni compiuti);
- o coloro che assistono minori che non sono scolarizzati o anziani non autosufficienti;
- o coloro che assistono soggetti diversamente abili, invalidi o disabili che non possono attendere alle proprie necessità personali e sono sprovvisti di pensione.

E) Contributo sanitario.

L'art. 3 della L.R. 1/79 stabilisce che in materia di assistenza e beneficenza pubblica sono trasferite ai Comuni le competenze relative all'assistenza in natura, da effettuare anche con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi dell'assistenza farmaceutica e sanitaria norma confermata dalla legge n328/2000.

Per tale motivo l'Amministrazione Comunale interviene a favore delle famiglie bisognose aventi diritto, con la concessione di un Contributo sanitario quando devono essere sostenute spese, certificate dai medici di base e documentate, farmaceutiche e sanitarie anche, per l'urgente ricovero presso strutture ospedaliere fuori dalla Regione, e/o per indagini specialistiche diagnostico-strumentali e/o terapie e/o farmaci e presidi sanitari non a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, qualora non già richieste agli Enti Pubblici preposti. L'intervento può prevedere un contributo la cui entità sarà stabilita in rapporto alle spese che il richiedente dovrà sostenere, ma che comunque non potrà superare la cifra di euro 500,00, nello stesso esercizio finanziario, per ciascun nucleo familiare.

L'istanza può essere presentata sia per la cura di patologie proprie che di patologie dei componenti il proprio nucleo familiare.

Il Servizio Sociale, eccezionalmente, potrà proporre, nel caso di necessità di integrazione e/o intolleranza al latte materno, accertata dai competenti medici specialisti, la concessione di un intervento economico.

Al fine di evitare all'utente il disagio economico derivante dall'anticipazione delle spese sanitarie, il Sindaco può stipulare protocolli d'intesa con le farmacie cittadine per fissare i termini e le modalità di rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale alle stesse.

G) Programmi personalizzati d'intervento.

Per programmi personalizzati d'intervento si intende l'erogazione di una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali, a favore di persone esposte a grave rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli o di altri soggetti fragili per cause psichiche, fisiche e/o sociali, secondo programmi di intervento personalizzati d'intesa tra la persona, il Servizio Sociale e/o altri Enti Pubblici (DSM, UEPE, NPI ect) tesi ad evitarne l'allontanamento e/o l'istituzionalizzazione, e/o a sostegno di misure alternative alla detenzione.

Il programma tramite il contributo minimo di inserimento può avere durata massima di un anno, rinnovabile all'esigenza per altri 12 mesi, e ha lo scopo di condurre la persona a migliorare le proprie condizioni socio-economiche e ove possibile a rendersi autonoma.

Viene erogato tramite un programma di intervento personalizzato formulato dal Servizio Sociale Comunale ed è approvato dalla Giunta Comunale, può prevedere l'assunzione di impegni da parte del soggetto in ordine al miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione delle risorse, accudimento della prole ect.), lavorativa (es. coinvolgimento in attività socialmente utili, di natura socio-occupazionale, corsi di formazione professionale ect.) sanitaria (es. presa in carico da parte di servizi specialistici), relazionale (es. promozione di contatti con volontari e reti di prossimità,) sia a partire da richieste avanzate dall'interessato, che da proposte del servizio.

Con riferimento alle attività socialmente utili e socio-occupazionali sarà prevista la relativa copertura assicurativa.

I soggetti ammessi al contributo minimo di inserimento hanno, nello specifico, l'obbligo di:

- rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto individuale di integrazione sociale elaborato con il Servizio Sociale Professionale;

- per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare le eventuali proposte socio-occupazionale così come previsto dai regolamenti vigenti;

In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi sottoscritti, il Comune sospenderà o ridurrà le prestazioni precedentemente definite.

L'entità del Contributo Minimo di Inserimento sarà stabilita sulla base della proposta prevista nel progetto individualizzato e non può superare mensilmente il minimo vitale.

L'accesso a proposte socio-occupazionali di utilità sociale non dà luogo ad alcun rapporto di dipendenza dall'Ente Locale né può configurarsi come elemento contrattuale.

ART 5 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le richieste di prestazioni assistenziali economiche devono essere presentate per iscritto al protocollo dell'ente, su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Sociali (allegato al presente regolamento) e possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno. La richiesta deve essere prodotta dal capo famiglia, eccezionalmente per motivi di salute o detenzione di quest'ultimo potrà essere presentata da un altro componente del nucleo familiare e comunque da un solo membro del nucleo familiare. All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare (I.S.E.)
- presenza di familiari tenuti per legge agli alimenti (433 c. c.);
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro ;
- altri documenti particolari (ricevute di bollette ENEL, TELECOM dell'ultimo anno, fatture, eventuali ricevute d'affitto);
- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda
- eventuali altri introiti non aventi natura di reddito ai fini dell'ISEE.

I richiedenti potranno documentare quanto esposto sopra anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio , redatta ai sensi del DPR 445/00.

La domanda, completa della documentazione prescritta, va protocollata nel protocollo generale dell'Ente. Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato che il Comune di Altavilla Milicia, ai sensi della normativa vigente, procederà al controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste , qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.

Art. 6 ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

Le domande pervenute vengono esaminate secondo l'ordine cronologico.

Verranno valutate le dichiarazioni fornite dal richiedente e la documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione e di confronto.

Durante l'istruttoria inoltre potrà essere richiesto ad integrazione dell'istanza qualunque altro documento ritenuto necessario ai fini della valutazione della situazione.

Competerà al Servizio Socio Professionale proporre il tipo di intervento ritenuto più idoneo per la risoluzione del caso che si avvarrà della collaborazione del Comando dei Vigili Urbani per accertare le condizioni economiche dichiarate e/o da altri Organismi Competenti.

La proposta sarà presentata alla Giunta Comunale, per l'approvazione mediante una relazione nella quale saranno riportati :

- dati anagrafici del richiedente;
- composizione del nucleo familiare;
- situazione economica;
- tipologia del problema;
- proposta d'intervento.

Le relazioni predisposte dal Servizio Sociale Professionale del Comune, contenenti parere favorevole, devono prevedere una proposta d'intervento volta al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio lamentato dall'utente.

Delle proposte sociali dovrà essere fatta espressa menzione nei provvedimenti amministrativi di concessione dei contributi.

L'istruttoria si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere, della sua entità, della sua decorrenza e della sua durata, ovvero con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti. A conclusione dell'istruttoria i richiedenti saranno informati verbalmente o per iscritto sull'esito dell'istanza.

Le forme di intervento previste nel presente regolamento devono essere rendicontate dai beneficiari e possono essere erogate mediante:

- a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria Comunale ed eventualmente quietanzato da terzi;
- b) la corresponsione di titoli (voucher/buoni spesa) da utilizzarsi in conformità del Progetto Individuale presso esercizi commerciali convenzionati;

Criteri e misure delle prestazioni d'assistenza economica

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione al minimo vitale (ex decreto presidenziale 28 maggio 1987) che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.

Lo stato di bisogno si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza tra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo.

"Il minimo vitale" viene calcolato prendendo come riferimento la quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.

Alla determinazione del reddito familiare complessivo concorrono le entrate di qualsiasi natura per la cui certificazione vengono applicate le norme relative all'I.S.E. ai sensi del decreto legislativo n.109/1998 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130 e successive modifiche.

A tal riguardo si precisa che, ai fini della determinazione del minimo vitale, oltre alla attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) concorrono le entrate di qualsiasi natura, derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali (assegni familiari ed assegni nucleo familiare ex legge 448/98, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura ivi comprese quelle a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità, godute da tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta, rendite INAIL, ecc.). La valutazione della situazione economica e della determinazione del minimo vitale viene stabilita facendo riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente e dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale dell'intero nucleo familiare o della convivenza, viene calcolato applicando i sotto specificati parametri:

- richiedente: 75% della quota base.
- coniuge a carico: 25% della quota base
- ogni altro familiare a carico da 0 a 18 anni: 35% della quota base.
- ogni altro familiare a carico: 15% della quota base.

Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive del nucleo familiare o della convivenza consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale primario o aggiuntivo a secondo che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa (**situazione reddituale meno importo minimo vitale come sopra stabilito**).

Altri criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno sono:

1. Situazione familiare (Si sottraggono dal reddito mensile le spese con carattere continuativo e documentabili);
2. Situazione sociale (solitudine, vedovanza, carcerazione, prole numerosa, abitazione inadeguata, etc.);
3. Situazione sanitaria (malattie gravi da comprovare mediante certificazione medica rilasciata presso una struttura pubblica);
4. Indicatori di consumi (energia elettrica, gas e telefono, di cui saranno richieste le bollette).
5. Il godimento di altri interventi socio-economici erogati dall'Ente locale e /o da altri enti Pubblici.

L'adozione del minimo vitale :

- rappresenta un riferimento generale cui ogni singola situazione è rapportabile;
- consente , quando ricorrono le condizioni oggettive, di rispondere ai bisogni fondamentali;
- tende ad eliminare o a ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione.

Art.7 LIMITI DI RICHIESTE

Le diverse forme d'intervento previste nel presente regolamento sono incompatibili fra di loro e con qualsiasi altra forma di intervento assistenziale erogato dall'Amministrazione Comunale al nucleo familiare, a meno che la loro complementarietà sia chiaramente espressa in un progetto individualizzato redatto dal Servizio Sociale professionale del Comune che chiarisca la gravità del caso.

L'ufficio vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica .

Qualora la Giunta Comunale nei provvedimenti relativi all'assistenza economica si discosti dal parere o dalla proposta dell'ufficio dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Nel caso in cui si renda necessario formulare una graduatoria , per la presenza di più istanze e/o di limitata disponibilità finanziaria, questa è predisposta dall'ufficio di Servizio Sociale ed approvata dalla Giunta Comunale.

La graduatoria è predisposta tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:

Reddito zero.	punti 15
Casa in affitto.	punti 3
Disoccupazione . Per ogni componente del nucleo familiare disoccupato	punti 1
Nucleo mono-genitoriale in presenza di minori o soggetti fragili	punti 10
Presenza di minori di 18 anni. Per ogni minore	punti 2
Nucleo con particolare situazione di disagio socio-familiare preso in carico dal Servizio Sociale Comunale .	fino a punti 15
Per ogni mille euro di ISE dal punteggio totale si detraggono	punti 1

A parità di punteggio avrà la precedenza il richiedente in possesso di età superiore.

Le successive modifiche e le nuove disposizioni in materia si devono intendere recepite nel presente regolamento, anche in assenza di uno specifico atto ricettizio.